

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 29/04/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 13.10.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31.10.2018, il ricorrente chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 2.228,15, di cui € 299,99 a titolo di spese di attivazione, ed € 1.928,16, a titolo di commissioni di intermediazione, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo e alle spese sostenute per la difesa tecnica, da determinarsi in via equitativa. Nel solo modulo di ricorso e non nel foglio allegato chiede altresì la restituzione delle quote insolute.

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese del cliente, eccependo l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., avendo il ricorrente allegato soltanto uno stralcio del contratto di finanziamento che non consente la verifica del contenuto delle clausole contrattuali. Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso *"in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque respingerlo in considerazione dell'inosservanza dell'onere della prova posta a carico di parte Ricorrente"*.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio deve pronunciarsi sulla eccezione sollevata dall'intermediario, relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente. Al riguardo, rileva che in effetti il cliente non ha allegato copia integrale del contratto e che, in particolare,

risulta mancante la pagina contenente le condizioni generali di contratto nella quale è presente la descrizione delle attività remunerate con le voci commissionali. Rileva anche, però, che in sede di risposta al reclamo l'intermediario ha riportato la descrizione delle voci di costo. Tenuto conto che dalla descrizione si ricava la natura della commissione, questo Collegio reputa che l'eccezione formulata dall'intermediario possa essere superata (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716 del 2017).

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* della Commissione di intermediazione, corrispettiva di attività destinate a esaurirsi con la conclusione del contratto, e la natura *recurring* delle Commissioni di attivazione, corrispettive di attività anche inerenti alla fase esecutiva del rapporto. In linea con il richiamato orientamento, ritiene che le voci *up front* vadano rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi e che quelle *recurring* vadano restituite secondo il criterio proporzionale lineare. Reputa, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,85%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,33%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
☐	lett. b) Com. d'intermediaz (up front)	€ 3.213,60	€ 1.928,16	☐	€ 1.264,02	☒	€ 1.264,02
☐	lett. c) Spese di attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 300,00	☒	€ 196,67	☐	€ 300,00
☒			€ 0,00	☐	€ 0,00	☐	€ 0,00
☒			€ 0,00	☐	€ 0,00	☐	€ 0,00
☒			€ 0,00	☐	€ 0,00	☐	€ 0,00
☒			€ 0,00	☐	€ 0,00	☐	€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.564
interessi legali							si

Con riguardo alla richiesta di restituzione delle quote insolute, citata nel modulo di ricorso e non presente nell'atto allegato, il Collegio rileva che il ricorrente non ha prodotto evidenza documentale attestante l'avvenuta corresponsione, da parte dell'ente datoriale, dei ratei conteggiati come insoluti. La richiesta pertanto non può essere accolta.

Non merita di essere accolta la richiesta di refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica, considerata la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.564,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS